

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

La Spezia, 24 e 25 ottobre 2008

4° punto all'Odg di cui al presente verbale

**La sostenibilità delle trasformazioni territoriali
nel confronto tra legislazione nazionale e regionale
su VAS e governo del territorio**

- La progettazione e la gestione delle trasformazioni territoriali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile costituisce il nucleo fondamentale dell'attività professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Già dal Congresso Nazionale di Firenze del 1997, che ha posto le basi per un rinnovato ruolo degli architetti nel paese, e con i successivi congressi che si sono succeduti fino al Congresso di Palermo del 2008, vi è stata condivisione dei principi dello sviluppo sostenibile.

CONGRESSO DI PALERMO 2008

- “Promuovere e perseguire lo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente”
- “compiere il percorso riformatore del quadro legislativo in materia di governo del territorio a livello nazionale e regionale”.

- “Le premesse di forte rinnovamento e la nuova collocazione del governo urbanistico del territorio aprono una stagione che, rispetto al sistema complessivo della pianificazione territoriale, vede l’urgente necessità di una legge quadro nazionale di principi e indirizzi, che faccia discendere le azioni della trasformazione dalla sostenibilità e la prioritaria affermazione della centralità del ruolo dell’architetto nel processo di pianificazione.”

- Gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani, hanno infatti piena consapevolezza della fondamentale rilevanza dei passi compiuti dalla comunità internazionale in tale direzione

La nascita della sostenibilità
1972 Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano

1972 Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano

- La dichiarazione è stata approvata il 16 giugno 1972 dai capi delle 110 delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza dell'ONU tenutasi a Stoccolma.
Nel preambolo la Dichiarazione afferma che siamo ormai giunti ad un punto della storia in cui “noi dobbiamo condurre le nostre azioni in tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull'ambiente”.
La difesa e il miglioramento dell'ambiente sono divenuti “uno scopo imperativo per tutta l'umanità”, da perseguire insieme a quelli fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale.
- Si fissano i fondamenti della sostenibilità in 26 principi fondamentali

La nascita della sostenibilità
1987 Rapporto Brundtland

1987 Rapporto Brundtland *“Il nostro futuro comune”*

- Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, presenta, su incarico delle Nazioni Unite, il proprio **rapporto** e formula una efficace definizione di **sviluppo sostenibile**

La definizione di sviluppo sostenibile:

“Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”

Un processo di cambiamento

"Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali".

I bisogni di tutti

"lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni a una vita migliore"

Una nuova era di *crescita economica*

"Il concetto di sviluppo sostenibile comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnica e la organizzazione sociale possono però essere gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica".

La centralità della partecipazione di tutti

"il soddisfacimento di bisogni essenziali (basic needs) esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l'effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali"

Il rapporto è diviso in tre ampie sezioni che disegnano le sfide a cui è chiamata l'umanità:

- Parte 1. Preoccupazioni comuni**
- Parte 2. Sfide collettive**
- Parte 3. Sforzi Comuni**

La nascita della sostenibilità
1992 Rio de Janeiro

1992 Rio de Janeiro

- L'improrogabile necessità di individuare un percorso universale per costruire uno sviluppo sostenibile conduce la comunità mondiale a riunirsi nel 1992 a Rio de Janeiro.

I Paesi aderenti Riconoscono che le problematiche ambientali devono essere affrontate in maniera universale e che le soluzioni devono coinvolgere tutti gli Stati. Vengono negoziate e approvate tre dichiarazioni di principi, firmate due convenzioni globali.

Per sovrintendere all'applicazione degli accordi nasce la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite **CSD** con il mandato di elaborare indirizzi politici per le attività future e promuovere il dialogo e la costruzione di partenariati tra governi e gruppi sociali.

- Rio de Janeiro
**Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente
e Sviluppo Vertice della Terra**
- Hanno partecipato rappresentanti dei governi di 178 Paesi, più di 100 capi di Stato e oltre 1000 Organizzazioni Non Governative.
- Sono state sottoscritte 2 convenzioni e 3 dichiarazioni di principi:

- **La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici**

- cui seguirà la Convenzione sulla Desertificazione –
- pone obblighi di carattere generale miranti a contenere e stabilizzare la produzione di gas che contribuiscono all'effetto serra

- **La Convenzione quadro sulla biodiversità**

- con l'obiettivo di tutelare le specie nei loro habitat naturali e riabilitare quelle in via di estinzione

- **L'Agenda 21: il Programma d'Azione per il XXI secolo**, pone lo sviluppo sostenibile come una prospettiva da perseguire per tutti i popoli del mondo

- **La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste**, sancisce il diritto degli Stati di utilizzare le foreste secondo le proprie necessità, senza ledere i principi di conservazione e sviluppo delle stesse

- **La Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo**, definisce in 27 principi diritti e responsabilità delle nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile



"Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre."

[...]

"Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, a diversi livelli. [...] Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico, rendendo ampiamente disponibili le informazioni."

[...]

"Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica e uno sviluppo sostenibile in tutti i Paesi, a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. [...] Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto è possibile, su un consenso internazionale."

"[...] La Comunità e i singoli cittadini devono assumersi in prima persona le proprie responsabilità. La condivisione della responsabilità impone un'azione collettiva [...]"

Lo sviluppo della sostenibilità

1994 Aalborg,

Carta delle Città Europee per un Modello Urbano Sostenibile

Le città riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una guida per commisurare il livello di vita alle capacità di carico della natura, pongono tra i loro obiettivi giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità ambientale, sostengono che la giustizia sociale dovrà necessariamente fondarsi sulla sostenibilità e l'equità economica, per le quali è necessaria la sostenibilità ambientale

Lo sviluppo della sostenibilità
1998 La Convenzione di Aarhus

la Convenzione internazionale
(UNECE) firmata ad Aarhus, fondata
sui tre pilastri:

- 1) diritto alla informazione,
- 2) diritto alla partecipazione alle
decisioni,
- 3) accesso alla giustizia;

**Lo sviluppo della sostenibilità
2000 Firenze, Convenzione europea del paesaggio**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione riconoscono che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare e si impegnano a: riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche; avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche; integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio

Lo sviluppo della sostenibilità
2001 Direttiva 2001/42/CE sulla VAS

**DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente**

Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente

Definizioni

- a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
 - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
 - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
- c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
- d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Ambito d'applicazione

I piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale

Obblighi generali

La valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia.

Rapporto ambientale

Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma

Il rapporto ambientale elaborato comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto, i pareri espressi nonché i risultati di ogni consultazione avviata

Consultazioni

La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico.

Le autorità e il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

Iter decisionale

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto, i pareri espressi nonché i risultati di ogni consultazione avviata

Informazioni circa la decisione

Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio


Monitoraggio

Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

**Lo sviluppo della sostenibilità
Il concetto delle tre dimensioni**

Il concetto delle tre dimensioni

Oggigiorno, lo sviluppo sostenibile viene spesso rappresentato mediante tre cerchi indicanti le dimensioni «ambiente», «economia» e «società» associati all'asse temporale e spaziale (nord-sud)



Il modello degli stock di capitale

Accanto al concetto delle tre dimensioni, il modello degli stock di capitale costituisce un ulteriore fondamento in materia di sviluppo sostenibile. Questo modello degli stock di capitale, elaborato dalla Banca Mondiale già nel 1994, si basa sull'idea che sussistano tre stock di riserve: ambiente, economia e società. Il capitale della sostenibilità è costituito dalla somma dei tre stock di risorse:

$$\mathbf{K \text{ Sostenibilità} = K \text{ Ambiente} + K \text{ Economia} + K \text{ Società}}$$


Il «capitale naturale» presente sulla Terra non può quindi essere semplicemente delapidato, ma bisogna rinnovarlo continuamente.

La sostenibilità è da ritenere soddisfatta, se è possibile vivere a lungo termine con gli interessi, senza intaccare il capitale.

Introducendo le nozioni di «sostenibilità forte» e «sostenibilità debole», è possibile analizzare la sostituibilità degli stock.

La sostenibilità forte, che non accetta il criterio della perfetta sostituibilità tra le diverse forme di capitale naturale, richiede che nessuno dei tre stock di capitale sia ridotto a lungo termine, mentre la sostenibilità debole presuppone questa condizione solo per il capitale di sostenibilità globale.

La sostenibilità debole permette, la riduzione dello stock di capitale relativo all'ambiente, tuttavia come «compensazione» deve essere creato maggiore capitale sociale o economico.



Alcuni fattori di crisi del sistema della pianificazione:

- **Tempi di elaborazione troppo lunghi**
- **Incapacità di adattamento**
- **Varianti sistematiche**
- **Scollamento tra piani a diversa scala**
- **Scollamento tra aspetti ambientali economici e sociali**
- **Scollamento tra risorse e decisioni**
- **Incertezza e inefficacia**

La trasformazione degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio, sollecitata anche dal paradigma della sostenibilità, ha indotto nuove tendenze:

- **La necessità di un orientamento strategico collegato alla prospettiva della sostenibilità nelle sue tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale**
- **La ricerca della flessibilità nella formazione e nella gestione del Piano (piani strutturali e piani operativi)**
- **La partecipazione come garanzia della sostenibilità sociale oltre che della fattibilità delle previsioni dei piani**

**Il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale
Modificato dal D.lgs. 4/2008**

Art. 3-ter. Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Art. 4. *Finalità*

.....omissis

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

Art. 4. Finalità

.....omissis

4. In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.*

.....omissis

Art. 5. *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS*: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

.....

.....

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

.....

- l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
- l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;*
- m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;*
- n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;*

.....

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

.....

- t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;*
- u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*
- v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.*

Art. 6. Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 7. *Competenze*

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

.....

5. In sede statale, l'autorità competente e' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
 - a) *i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;*
 - b) *i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;*
 - c) *eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;*
 - d) *le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.*

Art. 10. *Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*

.....

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

.....

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

.....

- l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
- l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;*
- m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;*
- n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;*

.....

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

.....

- t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;*
- u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*
- v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.*

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 11. *Modalità di svolgimento*

1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) lo svolgimento di consultazioni;*
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
- e) la decisione;*
- f) l'informazione sulla decisione;*
- g) il monitoraggio.*

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 12. *Verifica di assoggettabilità*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Art. 13. *Redazione del rapporto ambientale*

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

ALLEGATO VI

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i terreni con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 14. Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5 (comunicazione della proposta di piano all'autorità competente), l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* o nel *Bollettino Ufficiale* della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Art. 16. *Decisione*

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, e' trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 17. *Informazione sulla decisione*

1. La decisione finale e' pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino Ufficiale della Regione* con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) *il parere motivato espresso dall'autorità competente;*
- b) *una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;*
- c) *le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.*

Art. 18. *Monitoraggio*

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Differenze fra VIA e VAS

- Affrontare con il medesimo provvedimento legislativo VAS e VIA ha creato alcune incongruenze e ha causato la difficoltà di recepire le più recenti e più efficaci ricerche ed elaborazioni disciplinari e scientifiche che hanno condotto a definire i criteri delle politiche ambientali di seconda generazione:

- Passare da impostazioni command – control, all'orientamento delle politiche che agiscono sul territorio;
- Passare dall'attenzione verso i singoli processi, all'attenzione verso i sistemi;
- Integrare le politiche di comando/governo con la concertazione e la partecipazione.
- In definitiva l'evoluzione da sistemi gerarchici a sistemi a rete, da Government a Governance.

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Da effettuarsi su progetti, spesso in capo a soggetti privati	Da attuarsi su piani e programmi di competenza della pubblica amministrazione
Approccio per opere singole	Approccio per aree e sistemi territoriali
Momento specifico	Processo
Separata dalla progettazione	Integrata nella pianificazione
Richiede autorizzazione formale da parte di un ente esterno	Si conclude con la redazione/modifica di un piano di competenza di un ente, con procedura interna all'ente responsabile del piano
Individuazione parziale di alternative	Dettagliata e specifica descrizione delle alternative "ragionevoli"
Consultazione/partecipazione passiva	Consultazione/partecipazione attiva
Monitoraggio di controllo	Monitoraggio proattivo, di controllo, di processo e di modifica del piano "in progress"

- Affrontando un aspetto marginale nel panorama di principi ed obiettivi generali, ma di indubbio interesse nella pratica professionale, occorre sottolineare come questa confusione di ruoli – che porta ad assimilare VIA a VAS, a partire dal soggetto proponente della VIA che è spesso privato – abbia condotto a stabilire per legge che la redazione della VAS spetta al proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operazione possibile nel caso di piani di iniziativa privata, ma difficilmente proponibile in caso di piani elaborati dalla pubblica amministrazione.

LA LEGISLAZIONE REGIONALE

Seppur con l'attuale testo del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – che è comunque necessario migliorare - si ritiene utile un'attività legislativa regionale coordinata fra le varie Regioni d'Italia, che tenda a definire un quadro più innovativo, in cui la Valutazione Ambientale Strategica rappresenti un processo interno all'elaborazione dei piani, capace di indirizzarne, valutarne e garantirne la sostenibilità, in una logica di capacità di autogoverno delle risorse territoriali, ambientali, economiche e sociali da parte delle comunità locali, da ricercarsi attraverso processi concertati, consapevoli, partecipati.

- Diverse Regioni d'Italia hanno definito da tempo un quadro legislativo in cui gli atti di governo del territorio (piani, programmi) devono garantire, a partire loro previsioni, la sostenibilità delle trasformazioni, dei processi, dello sviluppo locale.
- Come risulta però dal quadro riepilogativo allegato, le modalità di valutazione di piani e programmi, ma ancor più i rapporti fra Governo del Territorio e Sostenibilità sono affrontati e risolti diversamente.

- Pur nell'autonomia statutaria e legislativa delle Regioni, si ritiene opportuno tendere a definire – nelle legislazioni regionali - procedure unificate fra elaborazione ed approvazione dei piani e loro valutazione di sostenibilità, principalmente per 2 motivi:
 - 1) Il progetto del futuro di un determinato territorio, cioè il piano, deve essere sostenibile: le comunità locali ed i loro rappresentanti devono riuscire, attraverso i piani, a garantire lo sviluppo sostenibile della loro realtà territoriale;
 - 2) l'efficacia e l'autorevolezza del sistema della pianificazione e della sua attuazione, in definitiva la capacità della Pubblica Amministrazione italiana di rispondere alle necessità che si prospettano nel mondo globalizzato, deve trovare norme e procedure efficaci ed efficienti, capaci di affrontare tempestivamente le necessità, in definitiva di migliorare sostanzialmente la situazione attuale.

**LA NECESSITA' DI MODIFICA
DEL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE**

- Il quadro legislativo nazionale necessita di una forte spinta di riforma e di innovazione. L'attuale legge urbanistica nazionale non è infatti assolutamente in grado di rispondere alle necessità di governo del territorio e delle sue trasformazioni applicando gli indispensabili principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia e copianificazione, necessari per la definizione di efficaci sistemi di pianificazione e di adeguati processi di formazione e valutazione degli strumenti, tantomeno in un'ottica di sviluppo sostenibile; è già stata ampiamente superata da diverse leggi regionali, che hanno affrontato più significativi aspetti di tale processo:

- flessibilità, tempestività ed efficacia del sistema della pianificazione, risolta con l'applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, attraverso la definizione di diversi livelli di piano (territoriale, strutturale o di assetto, operativo o degli interventi, attuativo), che consentono anche di rispondere al problema della conformazione dei diritti edificatori e della decadenza dei vincoli preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche;

- perequazione e compensazione, strumenti che consentono una maggiore equità dei piani ed una efficace lotta alla rendita fondiaria ingiustificata, una effettiva flessibilità delle previsioni localizzative dei diritti edificatori, la realizzazione delle dotazioni collettive e dei servizi;

- rapporti trasparenti e sinergici con i privati, che consentono di unire le risorse e le aspettative della società e dell'imprenditoria all'interno di un quadro condiviso e di utilità collettiva;
- sostenibilità delle trasformazioni territoriali e raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, resi possibili attraverso la valutazione degli effetti dei piani e del monitoraggio della loro attuazione, in definitiva con la Valutazione Ambientale Strategica.

- Il complesso di tali innovazioni non è però contemplato dall'obsoleto quadro legislativo nazionale in materia urbanistica; tale situazione potrebbe mettere in crisi l'attuazione delle condivisibili leggi regionali sul Governo del Territorio, pur nel quadro delle competenze e potestà definite dal Titolo V della Costituzione.
- In tal senso l'aggiornamento della legislazione dello Stato in materia di Governo del territorio deve limitarsi a fissare i principi generali, lasciando alle Regioni la piena autonomia legislativa in merito a strumenti e procedure secondo i principi del federalismo e della sussidiarietà.

- D'altra parte, lo stesso D.Lgs. 152/06, il Codice dell'Ambiente, seppur già più volte modificato, vede la necessità di alcune ulteriori precisazioni nel Titolo I e II della Parte Seconda, per quanto riguarda definizioni, competenze e procedure, tali da poter indirizzare il processo legislativo regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica in modo da rendere più sinergica la formazione dei piani e programmi con la loro valutazione e più snello e tempestivo il processo della loro formazione, pubblicizzazione, valutazione, approvazione.

LA PROSECUZIONE DELL'AZIONE DEGLI ORDINI

- Si propone che la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, riunita a La Spezia il 24 e 25 ottobre 2008, faccia proprio il lavoro fin qui svolto dalla “Delegazione Consultiva a base regionale” su Valutazione Ambientale Strategica e Governo del Territorio e promuova e sostenga un’ulteriore azione a riguardo per:

- strutturare la Valutazione Ambientale Strategica quale processo interno all'elaborazione dei piani, capace di indirizzarne, valutarne e garantirne la sostenibilità, in una logica di capacità di autogoverno delle risorse territoriali, ambientali, economiche e sociali da parte delle comunità locali, da ricercarsi attraverso processi concertati, consapevoli, partecipati;

- organizzare ulteriori occasioni di confronto fra Stato, Regioni, rappresentanti degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in cui approfondire e mettere a punto le modifiche da apportare al quadro legislativo nazionale e regionale in materia di Governo del Territorio e di Valutazione Ambientale Strategica;

- proseguire nell'impegno fin qui profuso da parte della "Delegazione Consultiva a base regionale" per giungere alla preparazione di emendamenti al decreto legislativo da proporre a Governo e Parlamento;

- stimolare le Regioni e le Province Autonome ad un fattivo coordinamento, secondo i principi del federalismo e della sussidiarietà, al fine di armonizzare i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di Governo del Territorio e di Valutazione Ambientale Strategica, e per stimolare in tal senso Governo e Parlamento;

- chiedere al Governo ed al Parlamento, di procedere al più presto alle modifiche necessarie al D.Lgs. 152/2006 e all'emanazione di una nuova legge di principi sul Governo del Territorio, coordinate fra loro ed in applicazione dei principi di sostenibilità, sussidiarietà, adeguatezza, autonomia, efficacia, efficienza, concertazione, copianificazione, semplificazione.